Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 ottobre 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Venerdì 11 settembre 1970, alle ore 10,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Julio Corvetti Saenz il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Costarica a Roma.

(9243)

Venerdì 11 settembre 1970, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Claude Madembasy il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Senegal a Roma.

(9244)

Venerdì 11 settembre 1970, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Fabian Eguiguren M. il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dell'Ecuador a Roma.

(9245)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 settembre 1970, n. **692.**

Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

Art. 2.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'am-

missione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969, e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 3.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonchè le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1 ».

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.

Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo ».

Art. 6.

Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.

Art. 7.

Limitatamente all'anno scolastico 1969-70 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 settembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1970.

Modalità per il rimborso delle spese di degenza degli invalidi di guerra affetti da infermità mentale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

Visto l'art. 6 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, numero 1157;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 della legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale dispone che l'onere per le spese di degenza degli invalidi militari o civili affetti da infermità mentale per causa di guerra, ammessi in ospedali psichiatrici, è a carico dello Stato e che al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni interessate provvede la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, alla quale saranno anticipate le somme occorrenti con fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Adempimenti delle amministrazioni provinciali

Le amministrazioni provinciali, ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell'art. 29 della legge 18 marzo 1968, n. 313, devono tempestivamente comunicare

il ricovero degli invalidi di guerra negli ospedali psichiatrici, precisandone la data di inizio, alle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le partite di pensione degli invalidi stessi, nonchè alle direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.), nel cui territorio ha sede l'istituto psichiatrico.

Le amministrazioni provinciali devono, altresì, comunicare alle suddette direzioni la data di dimissione e gli eventuali trasferimenti degli invalidi ricoverati da un istituto all'altro.

Art. 2.

Adempimenti dei direttori responsabili degli istituti psichiatrici

Il direttore responsabile dell'ospedale psichiatrico è tenuto a comunicare, a richiesta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, notizie sullo stato del ricovero, sul prevedibile decorso della malattia e sui rapporti che intercorrono tra l'invalido ed il suo tutore, nonchè a trasmettere alla predetta opera copia della cartella clinica, previa autorizzazione del presidente del tribunale, che abbia riconosciuto giusti i motivi della richiesta.

Qualora gli invalidi vengano ricoverati in case di cura, convenzionate con l'amministrazione provinciale per l'assistenza psichiatrica, le comunicazioni e le notizie di cui al comma precedente devono essere rese dai rispettivi direttori.

Art. 3.

Adempimenti delle amministrazioni provinciali

Al fine del rimborso delle rette di degenza, le amministrazioni provinciali debbono presentare, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, alle direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nel cui territorio ha sede l'istituto psichiatrico distinte contabilità, da redigersi in duplice copia secondo il prospetto allegato al presente decreto, per ciascuna direzione provinciale del Tesoro che ha in carico le partite di pensione degli invalidi ricoverati.

Le contabilità iniziali devono essere corredate dalla deliberazione dell'amministrazione provinciale che ha determinato la retta di degenza o approvato la convenzione e dalla citazione del provvedimento di approvazione dell'organo competente.

In caso di variazione della retta, le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo devono rimettere alle predette direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra copia della relativa deliberazione, regolarmente approvata.

La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate, agli effetti della liquidazione, come una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero o della dimissione; nella contabilità viene computata la sola giornata di uscita.

Art. 4.

Casi di esclusione

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano nei casi di invalidi di guerra ricoverati volontariamente o comunque ricoverati in case di cura private non convenzionate con l'amministrazione provinciale per l'assistenza psichiatrica o nei « reparti aperti » degli ospedali psichiatrici. In tali casi l'onere viene assunto esclusivamente dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, che emette ordine di ricovero con le modalità e nei limiti previsti dalle convenzioni all'uopo stipulate.

Art. 5.

Adempimenti della direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

Il direttore provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, trasmette le suddette contabilità, pervenute dalle amministrazioni provinciali, alle competenti direzioni provinciali del Tesoro, dopo averle sottoscritte per attestazione di regolarità.

Art. 6.

Adempimenti delle direzioni provinciali del Tesoro

Le direzioni provinciali del Tesoro, durante il periodo di degenza degli invalidi negli ospedali psichiatrici, effettuano sulle relative partite di pensione una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Detta ritenuta è riducibile della percentuale del 5 % per ogni familiare a carico, non oltre comunque il decimo del trattamento pensionistico complessivo dell'invalido stesso.

Le direzioni provinciali del Tesoro, restituiscono, non oltre il quindicesimo giorno dalla ricezione, alla direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra una copia dei prospetti contabili di cui al precedente art. 5, munita della seguente dichiarazione:

« Si attesta che per i nominativi compresi nel presente elenco è stata effettuata la ritenuta di legge per i suindicati periodi di ricovero ».

Art. 7.

Adempimenti della direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

La direzione generale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ricevute le contabilità di cui al precedente articolo dalle dipendenti direzioni provinciali con le dichiarazioni apposte dalle direzioni provinciali del Tesoro, provvede a determinare l'ammontare del credito complessivo delle diverse amministrazioni provinciali e ad inoltrare alla direzione generale del Tesoro apposita richiesta di anticipazione di fondi.

Art. 8.

Adempimenti della direzione generale del Tesoro

La direzione generale del Tesoro, ricevuta la richiesta di cui al precedente art. 7, disporrà apposite anticipazioni di fondi a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra mediante ordinativi diretti da commutare all'apposito conto corrente, intestato all'opera, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le successive anticipazioni non potranno essere disposte se non dopo che siano pervenuti i rendiconti previsti dal successivo art. 9.

Le somme anticipate graveranno sul capitolo 2776 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1970 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 9.

Presentazione dei rendiconti

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, disposti i rimborsi a favore delle amministrazioni ospedaliere, deve presentare alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, per il tramite della direzione generale del Tesoro, appositi rendiconti ai quali devono essere allegate, oltre agli ordinativi emessi dall'opera medesima a favore delle amministrazioni provinciali, muniti di quietanza nelle forme previste dalle norme in vigore, le contabilità analitiche che hanno dato origine ai pagamenti effettuati.

Art. 10.

Adempimenti della ragioneria centrale

La ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro terrà in evidenza in apposite scritture gli ordinativi diretti emessi a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai fini della resa del conto da parte di quest'ultima.

Dopo gli adempimenti di propria competenza la suddetta ragioneria inoltrerà i rendiconti alla Corte dei conti.

Art. 11.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1904, n. 36 e nel regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

Le direzioni provinciali del Tesoro, con apposita lettera contenente la dichiarazione di avvenuta regolazione della ritenuta di cui al precedente art. 6, dovranno trasmettere alle competenti direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra tutte le contabilità, giacenti presso le stesse alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, concernenti le rette di degenza degli invalidi di guerra per le quali non sia stato possibile disporre il rimborso alle amministrazioni interessate in attesa dell'emanazione delle presenti disposizioni.

Al rimborso provvederà l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra con i fondi che all'uopo verranno anticipati dal Ministero del tesoro e con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1970

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1970
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 51

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI . . . .

Spedalità consumate da dementi di guerra ricoverati nel manicomio provinciale o negli istituti psichiatrici convenzionati nel trimestre dal . . al . . . la cui partita di pensione è in carico presso la direzione provinciale del Tesoro di . .

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Data di nascita	Numero di iscrizione	Periodo di degenza		Numero giornate di presenza	Retta giornaliera	Importo	*Osservazioni*

Totale da rimborsare L. . . . .

Addì . . . .

Il ragioniere capo dell'amministrazione provinciale
. . . .

Il presidente dell'amministrazione provinciale
. . . .

Il direttore provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra
. . . .

Si attesta che per i nominativi compresi nel presente elenco è stata effettuata la ritenuta di legge per i suindicati periodi di ricovero.

Il direttore provinciale del Tesoro
. . . .

(9421)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico con sede a Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 24 aprile 1970 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto mediocredito;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dello art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale lombardo, ente di diritto pubblico, con sede a Milano, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 26.000.000.000 (ventiseimiliardi) ripartito in quote di partecipazione nominative, indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9261)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Modifica dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede a Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1954, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte in data 29 aprile 1969 e 21 aprile 1970 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico con sede a Firenze, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente costituito dagli istituti di credito di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, in L. 500.000.000, e successivamente aumentato a complessive L. 3.290.200.000, è formato:

per L. 2.106.800.000 dai conferimenti degli istituti di credito partecipanti di che alla lettera *a*) dell'art. 1;

per L. 1.183.400.000 dal conferimento dello Stato ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9260)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. « Gandolfi & C. », con sede in Milano, ad istituire ed esercitare in Lonigo un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 7 giugno 1968 con la quale la S.p.a. Gandolfi e C., con sede in Milano, via Piranesi n. 18, ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare in Lonigo, via Battisti n. 190, un magazzino generale per il deposito di generi alimentari nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Viste le deliberazioni n. 205 del 5 maggio 1969 e n. 644/584 del 29 dicembre 1969 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e approvato il regolamento e le tariffe dell'istituendo magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gandolfi e C. è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale in Lonigo (Vicenza), via Battisti n. 190, nelle otto celle frigorifere meglio descritte nella planimetria e nella relazione tecnica inviate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto e contraddistinte con i numeri da 1 a 8.

In dette celle possono essere depositate uova, pollame e generi alimentari nazionali, nazionalizzati ed esteri.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suddetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza con le citate deliberazioni n. 205 del 5 maggio 1969 e n. 644/584 del 29 dicembre 1969.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. Gandolfi e C. è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 10.000.000 (diecimilioni) salvo successive determinazioni.

Le spese per il servizio doganale e per la vigilanza sono a carico della società.

L'amministrazione dovrà essere tenuta presso la sede del magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAMMÌ

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(9290)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1970.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1971, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare, con la base di mm. 22 ed i lati doppi, rispettivamente, di mm. 8 e di mm. 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:
a) 1971;
b) imposta sui cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire 80 (ottanta) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per la ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(9315)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1970.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 549, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Roma » e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 agosto 1967, riguardante la nomina, fino al 31 dicembre 1969, del consiglio generale dell'ente;

Considerato che il comune di Roma e l'ente provinciale per il turismo di Roma, interessati e sollecitati più volte a designare i propri rappresentanti, non hanno ancora provveduto alle designazioni di competenza;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di rinnovare il consiglio stesso, ai sensi dell'art. 8 del predetto statuto;

Viste le designazioni degli altri enti, amministrazioni ed organizzazioni interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma » è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

Todisco dott. Antonio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Attili dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Gambero dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Guarnaccia dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Palladini ing. Eros, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Navarra Gioacchino e Santamaria dott. Enrico, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Vespasiani dott. Roberto, Fornari dott. Fabrizio e Boschi dott. Vincenzo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Ruggeri prof. Paolo, in rappresentanza dell'unione provinciale degli agricoltori di Roma;

Candioli rag. Silvio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Diotallevi dott. Ezio, in rappresentanza dei commercianti;

Cavatorta arch. Franco, in rappresentanza degli industriali;

Cartoni dott. Enrico, in rappresentanza degli agricoltori;

Monticelli cav. uff. Marco Tullio, in rappresentanza degli artigiani;

Roic Giuseppe e Longo Mario, in rappresentanza dei lavoratori;

Felici comm. Pietro, in rappresentanza degli espositori.

I rappresentanti del comune di Roma e dell'ente provinciale per il turismo di Roma saranno nominati appena pervenute le prescritte designazioni.

Il consiglio resta in carica per gli esercizi finanziari 1970, 1971 e 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1970

Il Ministro: GAVA

(9250)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1970.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla s.r.l. AGEPROSID, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per l'importazione di merce con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la s.r.l. AGEPROSID - Agenzia vendita prodotti siderurgici ed affini, con sede in Torino, strada del Righino, 2, ha chiesto di effettuare, tra gli altri, due pagamenti anticipati per l'importazione dall'Austria di merci di cui alla voce doganale 84.44, di cui ai seguenti Mod. B Import: n. 6551071 del 3 dicembre 1962 per Sc.au. 1.000.000 e n. 6553231 del 29 maggio 1963 per Sc.au. 390.000, emessi dalla Banca nazionale del lavoro di Torino;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato entro i termini prescritti solo parte della merce indicata nei benestari sopra menzionati, lasciando inutilizzati i seguenti importi: sul benestare n. 6551071 Sc.au. 243.435 e sul benestare n. 6553231 Sc.au. 343.614, per un totale complessivo, quindi di Sc.au. 587.049;

Visti il processo verbale di accertamento di trasgressione valutaria, elevato a carico della summenzionata ditta dalla P. T. di Torino in data 9 ottobre 1967 ed il decreto del Ministro per il tesoro n. 21469 del 25 marzo 1970, col quale alla ditta stessa è stata irrogata la penalità di Lit. 1.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta «s. r. l. AGEPROSID», con sede in Torino, strada del Righino, 2, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Torino, limitatamente al 5 % del controvalore in lire italiane di scellini austriaci 587.049 (cinquecentottantasettemilaquarantanove), compresi nei due benestari bancari innanzi elencati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1970

Il Ministro: ZAGARI

(9220)

DECRETO PREFETTIZIO 25 settembre 1970.

Nomina del segretario del consiglio provinciale di sanità di Nuoro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto n. 232/27 del 22 gennaio 1970, relativo alla nomina del dott. Vincenzo Cascini, consigliere di 2ª classe presso il Ministero della sanità, a segretario del consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 248/1 in data 23 settembre 1970, con la quale il Medico provinciale di Nuoro designa il dottor Gerardo Strasi, consigliere di 1ª classe, appartenente al ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero anzidetto, quale segretario del collegio anzidetto in sostituzione del dott. Cascini;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Con decorrenza immediata il dott. Gerardo Strasi, consigliere di 1ª classe del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è nominato segretario del locale consiglio provinciale di sanità.

Nuoro, addì 25 settembre 1970

Il prefetto: LA CORTE

(9410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento dei diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1970

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto 2 giugno 1970, il diploma di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

DIPLOMA DI 1ª CLASSE
(Medaglia d'oro)

1. Agazzi Sperandio professore Aldo
2. Alfonsi prof. Luigi
3. Amirante prof. Luigi
4. Amodeo prof. Domenico
5. Arena prof. Andrea
6. Arredi prof. Filippo
7. Baccaredda Boy prof. Mario
8. Bagolini prof. Luigi
9. Baldacci prof. Elio
10. Barile prof. Paolo
11. Bausani prof. Alessandro
12. Beccari prof. Emilio
13. Bellavita prof. Vito
14. Bolelli prof. Tristano
15. Caprara prof. Ugo
16. Carassiti prof. Vittorio
17. Carrara prof. Nello
18. Castellani prof. Ettore
19. Cestari prof. Aldo (a.m.)
20. Cilli prof. Vittorio
21. Cimmino prof. Aldo
22. Ciprotti prof. Pio
23. Corsano Leopizzi prof. Antonio
24. Crepet prof. Massimo
25. Croatto prof. Ugo
26. Cultrera prof. Rolando
27. de Lerma prof. Baldassarre
28. Delle Piane prof. Mario
29. Donatelli prof. Leonardo
30. Dotti prof. Francesco
31. Enriques Agnoletti dottor Enzo
32. Fasoli prof.ssa Luigina
33. Fedele prof. Pio
34. Ferrarino prof. Pietro
35. Folena prof. Gianfranco
36. Fortunato prof. Vincenzo
37. Frongia prof. Giuseppe
38. Galli prof. Renato
39. Gatto prof. Ignazio
40. Ghidini prof. Mario
41. Giovannozzi prof. Renato
42. Giulotto prof. Luigi
43. Gozzano prof. Mario
44. Greco prof. Saulle
45. Guarneri prof. Giuseppe
46. La Volpe prof. Giulio
47. Leggieri prof. Gaetano
48. Lenzi prof. Franco
49. Lombardi prof. Franco
50. Magrassi prof. Flaviano
51. Manarini prof. Mario
52. Manganotti prof. Gilberto
53. Marino prof. Roberto
54. Meloni prof. Pietro
55. Montalenti prof. Giuseppe
56. Morelli prof. Gaetano
57. Muratori prof. Giulio
58. Naddeo prof. Alighiero
59. Nallino prof.ssa Maria
60. Nardi prof. Enzo
61. Nathan Rogers prof. Ernesto (a.m.)
62. Natoli prof. Ugo
63. Nicolò prof. Rosario
64. Nocera prof. Guglielmo
65. Occhialini prof. Giuseppe
66. Onida prof. Pietro
67. Orlando prof. Salvatore
68. Pareyson prof. Luigi
69. Parrillo prof. Francesco
70. Patrassi prof. Gino
71. Pelì prof. Ivo
72. Perdisa prof. Luigi
73. Petrignani prof. Achille
74. Petrocchi prof. Giorgio
75. Pincherle prof. Alberto
76. Piras prof. Salvatore
77. Placitelli prof. Gaetano
78. Riccoboni prof. Luigi
79. Robuschi prof. Luigi
80. Romani prof. Mario
81. Ronconi prof. Alessandro
82. Rosati prof. Salvatore
83. Rossi prof. Giuseppe Carlo
84. Ruffo prof. Alfredo
85. Scavo prof. Luigi (a.m.)
86. Scorza prof. Giuseppe
87. Scrocco prof. Eolo
88. Simonetta prof. Bono
89. Spini prof. Giorgio
90. Stefanini prof. Paride
91. Teodori prof. Ugo
92. Tosi don Giuseppe
93. Centro studi filosofici di Gallarate
94. Jovene dott. Eugenio

94-*bis* Barberi prof. Francesco

94-*ter* De Felice prof.ssa Laura, nata Olivieri Sangiacomo

95. Bellinati sac. dott. professore Claudio
96. Bernocchi dott. Mario
97. Biffi Giovanna vedova Giannetti
98. D'Incerti ing. Lodovico
99. Gelpi avv. Lino
100. Pierpaoli prof. dottore Edoardo
101. Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita », Monza
102. Astarita Mario
103. Barbarulli gen. Lelio
104. Barsotti mons. prof. Riccardo
105. Cantoni dott. Angelo
106. Cavini avv. Lorenzo
107. Citterio mons. Bernardo
108. Fallani mons. Giovanni
109. Francia mons. Ennio
110. Lonero avv. Francesco Saverio
111. Martelli prof. architetto Gisberto
112. Mazzotti mons. Mario
113. Napoli prof. Mario
114. Neppi Modona prof. Aldo
115. Papaldo prof. Antonino
116. Rosignotti Giacomo
117. Rossi arch. ing. Ferdinando
118. Sammartano prof. Antonino
119. Staderini avv. Tito
120. Amministrazione comunale di Gubbio
121. Amministrazione provinciale di Bologna
122. Banca Popolare di Novara
123. Cassa di Risparmio di Firenze
124. Istituto bancario San Paolo di Torino
125. Acrosso prof. Paolo
126. Chiellini prof. Armando
127. Grillo dott. Vincenzo
128. Mechelli Girolamo
129. Renda dott. Ermanno (a.m.)
130. Uncini prof. Raffaele
131. Chiappelli prof. Fredi
132. Deanovic prof. Mirko
133. Acquaro prof. Nazzareno Ernando
134. Aiello prof. Francesco
135. Ambrosi prof. Giovanni
136. Bonistalli prof.ssa Clara
137. Calamoneri monsignore Giovanni
138. Cardone prof. Angelo
139. Caterino prof.ssa Eva
140. Cuscani prof. Pietro
141. Di Pierno prof. Michele
142. Franceschini prof. Gino
143. Freschi prof. Renato
144. Marin prof. Biagio
145. Mercuri prof. Raffaele
146. Olivieri Sangiacomo prof. Ferruccio
147. Sensale prof. Nicola
148. Crovetti ing. Ugo
149. Maresca prof.ssa Teresa
150. Messina prof. Emilio
151. Pagella prof. Mario
152. Pian prof. Remigio
153. Pritelli prof. Leone
154. Quercia prof. Federico (a.m.)
155. Segrè ing. Marco Claudio
156. Tamborlini prof. Camillo
157. Avalle prof. Onorato
158. Casaburo prof.ssa Maria
159. Chiarini prof.ssa Laura, nata Bertuzzi
160. Colucci prof. Vincenzo
161. Oxilia prof. Adolfo
162. Pascoli prof.ssa Pierina
163. Scognamiglio prof.ssa Anna, nata Staiano
164. Ferrari ing. Enzo
165. Fiamma ing. Beniamino
166. Figà Talamanca prof. Pietro
167. Landini ing. Piero (a.m.)
168. Lauria ing. Giuseppe
169. Massera perito Virgilio
170. Palazzi Giancarlo
171. Pellerano Igino
172. Soldani prof. Leone
173. Ucelli ing. Gianfranco
174. Vannelli prof. Primo
175. Abbado maestro Michelangelo
176. Bianchi Barriviera professore Lino
177. Brancaccio prof. Giovanni
178. Breddo prof. Gastone
179. Cantatore prof. Domenico
180. Capogrossi Guarna professore Giuseppe
181. Montanarini prof. Luigi
182. Morone avv. Remo
183. Previtali maestro Fernando
184. Ruskaja Jia (a.m.)
185. Airaudo prof. don Giuseppe
186. Campanile prof.ssa Maria
187. Doretti prof. Gino
188. Ferranti prof. Giuseppe
189. Leo prof. don Marino
190. Morelli prof. Michele
191. Palermo prof. don Giuseppe
192. Schaumann prof. Davide
193. Serravalle prof. don Eugenio
194. Tomaselli prof. don Giuseppe
195. Vannucci prof. don Pasquale
196. Verrotti avv. Alberto
197. Istituto « Gaetana Agnesi » di Roma
198. Istituto Pontificio « Pio IX » di Roma (gestito dalla Congregazione religiosa dei Fratelli della misericordia)
199. Istituto « Sant'Orsola » di Roma
200. Istituto « Teresa Gerini » di Roma
201. Ammannati prof. Renzo
202. Campagna Domenico
203. Capizzano Verri Beatrice
204. Coatti Piero
205. De Sanctis dott. Carlo
206. Gilardino prof. Francesco
207. Lo Franco prof. Luigi
208. Nozzoli Gilli Ida
209. Vaccari prof.ssa Leonarda, nata Mortillaro
210. Cassa di Risparmio di Savigliano (Cuneo)
211. Pontificia Scuola Mastai viale Trastevere - Roma
212. Principali prof. Giuseppe
213. Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, Trieste

DIPLOMA DI 2ª CLASSE
(Medaglia d'argento)

1. Addamo prof.ssa Maria
2. Addis prof. Antonio
3. Amatucci prof.ssa Amelia, nata Vetere
4. Ballo prof. Guido
5. Bellone prof. don Virgilio
6. Bellusci prof. Francesco
7. Benedetti don Giovanni
8. Camera gr. uff. R. Arnaldo
9. Caneparo prof.ssa Lina, nata Grifo
10. Capocchini prof. Ugo
11. Cappadona Toto prof. Francesco (a.m.)
12. Cariddi prof.ssa Caterina
13. Carrara prof. don Paolo

14. Concari prof.ssa Rita
15. Conti Allegro
16. Corradi prof. Corrado
17. Crepas prof. Oscar
18. Crifò prof. Carmelo
19. Crocco prof. Francesco
20. Dania avv. Luigi
21. De Amicis Maria
22. De Luca Maddalena
23. Dessì dott. Giovanni
24. Di Silvestro prof. don. Giuseppe
25. Droandi rag. Enzo
26. Ferragatta suor Antonietta Maria
27. Fusco Jolanda, nata Marchetti
28. Fusco prof. Fortunato (a.m.)
29. Galifi prof. Ciro
30. Geraci dott. Placido Olindo
31. Gianpietro prof.ssa Maria (a.m.)
32. Giorgi don Alfio
33. Giovagnoli Luigi
34. Kaneclin prof. Enrico
35. Lonza prof. Benedetto
36. Mamone prof. Giovanni
37. Manaresi prof. Paolo
38. Mandelli prof. Pompilio
39. Marcone prof. Francesco
40. Martinelli prof. Carlo
41. Mascagni prof. Andrea
42. Mascolo prof. Michele
43. Matera Michele
44. Materassi prof. Alessandro
45. Mazzoli prof. Paolo (a.m.)
46. Montanari prof. Nunzio
47. Morazzetti prof.ssa Marcella
48. Napoletano prof. Almerindo
49. Parronchi prof. Alessandro
50. Piacentini avv. Mario
51. Pispisa Vittorio
52. Poggiali dott. Giulio
53. Prearo prof.ssa Angela
54. Pucci prof.ssa Eleonora nata Sofi
55. Quintaiè prof.ssa Doretta
56. Ricotti avv. Piero (a.m.)
57. Riguzzi Luigi
58. Salerno avv. Elio
59. Salmè dott. Dante
60. Spezzaferri maestro Laszlò
61. Spinosa dott. Domenico
62. Traunero prof. Domenico
63. Vacca dott. Nicola
64. Vecchiotti prof. Umberto
65. Vigo prof. Stefano
66. Zermini prof. Luigi Giuseppe
67. Zigari dott. Italo
68. Circolo artistico culturale «Luigi Crisconi»

DIPLOMA DI 3ª CLASSE
(Medaglia di bronzo)

1. Bragale Luigi (a.m.)
2. Brizi Fulvio (a.m.)
3. Montini Enrico
4. Moretti don Valente
5. Spanedda dott. Giuseppe
6. Sparzani Maria Concetta

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(9292)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 184, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 ottobre 1966 dal prof. Francesco Di Capua, avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(9316)

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1970, registro n. 83, foglio n. 253, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 dicembre 1966 dal prof. Mario Boddi per il parziale annullamento del decreto ministeriale con il quale è stata disposta la sua nomina in prova a preside di scuola media, agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1952 ed agli effetti economici dal 1° ottobre 1966, nonchè per il parziale annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 1966 e per il pagamento degli assegni arretrati, salvo conguaglio; oltre gli interessi.

(9318)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 179, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 20 settembre 1966 dalla prof.ssa Benzi Sassi Licia, avverso la ministeriale n. 17953 del 15 marzo 1966, con la quale è stata respinta l'istanza avanzata dalla ricorrente per l'immissione nei ruoli speciali transitori e per la partecipazione agli esami di abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(9319)

Con decreto del Presidente della repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 53, foglio n. 392, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Franceschini Armando in data 31 maggio 1967 avverso la esclusione della figlia Franceschini Maria Pia dall'assunzione in ruolo ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(9036)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 53, foglio n. 393, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Facchini Anna in data 11 giugno 1966 avverso la graduatoria compilata, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di posti di economia domestica nella scuola media.

(9037)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1970, registrato alla corte dei conti il 28 luglio 1970, registro n. 74, foglio n. 362, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Elia Gemignani in data 8 febbraio 1966 avverso la graduatoria formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di posti di ruolo speciale transitorio di economia domestica nelle scuole medie.

(9038)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1970, registro n. 74, foglio n. 364, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Giurgola Anna Maria in data 18 giugno 1965 avverso la denegata assunzione in ruolo ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(9039)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1970, registro n. 74, foglio n. 365, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Gianani Sergi Maria Luisa in data 4 giugno 1964 avverso denegata assunzione nei ruoli degli insegnanti di materie letterarie nella scuola media, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(9040)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 53, foglio n. 366, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Mastrochicchi Silvia in data 31 luglio 1963 avverso denegata assunzione nel ruolo degli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

(9041)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1970, registro n. 74, foglio n. 355, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 giugno 1966 dal prof. Pieralberto Coffari, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro il provvedimento di annullamento della nomina disposto dal provveditore agli studi di Agrigento.

(9147)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1970, registro n. 85 Pubblica istruzione, foglio n. 10, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 maggio 1968 dal preside Rinaldi Ruggiero avverso la decisione n. 1113 N.I. in data 6 aprile 1968 del Ministero della pubblica istruzione che ha dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dal medesimo ricorrente avverso la nota n. 468 ris. del 27 novembre 1967 dal provveditore agli studi di Modena.

(9240)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Ancona

Con decreto 15 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Ancona, col mappale 482 della sezione *B*, foglio n. 1.

(9302)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel territorio del comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato del terreno riportato nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia col mappale 1848, foglio n. 68.

(9303)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Conversano

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Conversano (Bari) col mappale 81, foglio n. 6.

(9300)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Ameglia

Con decreto 15 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dei relitti di terreno riportati nel catasto terreni del comune di Ameglia (La Spezia) con i seguenti mappali: 51, 57, 82, 398 del foglio n. 22; 31, 258, 259 del foglio n. 24; 70, 71, 108, 123, 141, 146 del foglio n. 25, della superficie totale di mq. 5121.

(9301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 2 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,36	623,30	623,48	623,45	623,20	623,35	623,43	623,45	623,36	623,35
Dollaro canadese	611,80	611,77	611 —	611,70	610,10	610,80	611,80	611,70	611,80	611,75
Franco svizzero	144,05	144,19	144,16	144,185	144 —	144,05	144,155	144,185	144,05	144,15
Corona danese	83,12	83,10	83,12	83,125	83 —	83,12	83,12	83,125	83,12	83,12
Corona norvegese	87,23	87,21	87,25	87,23	87,30	87,25	87,22	87,23	87,23	87,20
Corona svedese	119,93	120,03	120,02	120,075	119,80	119,95	120,06	120,075	119,93	119,90
Fiorino olandese	173,23	173,13	173,20	173,18	173,20	173,22	173,19	173,18	173,23	173,25
Franco belga	12,50	12,555	12,56	12,5590	12,56	12,55	12,56	12,5590	12,55	12,55
Franco francese	112,90	112,89	112,94	112,915	112,80	112,90	112,93	112,915	112,90	112,90
Lira sterlina	1487,55	1487,35	1487,40	1487,55	1487 —	1487,55	1487,47	1487,55	1487,55	1487,25
Marco germanico	171,66	171,60	171,63	171,58	171,50	171,46	171,56	171,58	171,66	171,60
Scellino austriaco	24,13	24,13	24,12	24,133	24,10	24,05	24,135	24,1330	24,13	24,13
Escudo portoghese	21,76	21,77	21,78	21,765	21,70	21,74	21,77	21,765	21,76	21,76
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,953	8,90	8,95	8,9585	8,953	8,95	8,95

Media dei titoli del 2 ottobre 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,275
» 5 % (Ricostruzione)	85,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,325
» 5 % (Città di Trieste)	85,35
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80 —
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 ottobre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,44
Dollaro canadese	611,75
Franco svizzero	144,17
Corona danese	83,122
Corona norvegese	87,225
Corona svedese	120,067
Fiorino olandese	173,185
Franco belga	12,559
Franco francese	112,922
Lira sterlina	1487,51
Marco germanico	171,57
Scellino austriaco	24,134
Escudo portoghese	21,767
Peseta spagnola	8,956

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 19 marzo 1969 al 28 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 338/69, 437/69, 485/69 e 498/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (6)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (6)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (6) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4) per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (6)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (7) . . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyere, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-1 per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso . .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore in sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-E-I	Formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967 (5)	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi terzi, esclusi i paesi europei diversi dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Finlandia e dalla Svezia, esclusi inoltre i paesi rivieraschi del Mediterraneo, nonché l'Etiopia, la Somalia, gli Stati Uniti d'America, Portorico, il Canada, l'Australia e l'Argentina	62,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %, escluso il formaggio Grana Padano prodotto da maggio a settembre 1967	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	71,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore in acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	7,67
	- il Regno Unito	40,36
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone	61,00
	- Portorico	46,00
	- gli altri paesi terzi	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 84,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 84,55.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) L'ammissione nella presente sottovoce del formaggio Grana Padano, prodotto durante il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 settembre 1967, è subordinata alla presentazione di un apposito certificato.

Gli organismi abilitati a rilasciare detto certificato, per il prodotto da ammettere al beneficio della speciale restituzione, sono i seguenti:

1) l'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato agricolo (AIMA) per i quantitativi in suo possesso per effetto degli interventi di mercato dalla stessa eseguiti;

2) il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, con sede a Milano, via Pietro Verri n. 8, per gli altri quantitativi da chiunque detenuti e muniti del marchio dello stesso Consorzio, apposto a norma del decreto interministeriale 23 marzo 1957.

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(7) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7704)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « Meccanica razionale ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio-decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio di bandire un concorso ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale per la cattedra di meccanica razionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « Meccanica razionale ».

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria in fisica, ingegneria (nei vari indirizzi), matematica, matematica e fisica;

c) avere compiuto il 18° e non superato il 60° anno di età, limite questo ultimo, previsto dall'art. 47 del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia navale;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione) non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale, ma sia pervenuta alla predetta Direzione generale oltre il termine dianzi precisato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto, da specificare con la massima esattezza (sarà opportuno che l'aspirante dichiari sotto quale data e presso quale università o istituto lo ha conseguito);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione - o, in caso diverso;

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: la amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è composta: del comandante in 2ª dell'Accademia navale direttore degli studi, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o della accademia, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale, ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia navale, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica si intenderanno superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, orale e pratica.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 3 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) nel termine di trenta giorni - stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale d'invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del 1° comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª), entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 29 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenersi equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

6) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dallo ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certficato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla saluta od alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile):

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti

rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine, avente carattere di perentorietà, di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dallo stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistente dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà ervizio.

Art. 12.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1970
Registro n. 45, *foglio n.* 83

ALLEGATO 1

Modello domanda di ammissione

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Via XX Settembre - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato il . . . a . . .; e residente a . . . ., chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente di meccanica razionale nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1970.

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

(3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . . . . conseguito il . . . presso . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .;

è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

è di sana e robusta costituzione fisica.

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di . . . . alla via . . . . . (7);

(8) . . . .

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(Autenticazione della firma)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate.

(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza.

(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego.

(6) Per i soli candidati di sesso maschile.

(7) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(8) Se il candidato è impiegato dello Stato dovrà indicare se è di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

a) consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*).

Prova orale:

b) consistente in un colloquio sul seguente programma: Teoria dei vettori liberi e localizzati. Campi vettoriali. Cinematica del punto, del corpo rigido e dei sistemi olonomi. Moti relativi. Concetti fondamentali e leggi della Meccamica classica e della Meccanica relativistica ristretta. Il concetto di forza.

Campi di forza. Il lavoro e l'energia. Teoremi energetici. Il punto materiale come schema meccanico. I vincoli perfetti e reali cui può essere soggetto. *Statica e dinamica del punto materiale* libero e vincolato. Statica del corpo rigido. Statica dei sistemi articolati, dei fili e delle verghe, principio dei lavori virtuali e statica generale. Equilibio relativo.

Nozioni elementari di meccanica celeste in senso classico. Teoremi generali sul moto dei sistemi olonomi: equazioni di Lagrange od equazioni canoniche di Hamilton. Metodo di integrazione di Hamilton-Jacobi. Integrali e relazioni invarianti.

Principi generali: di Gauss o della minima costruzione; di Hertz o della direttissima; di Hamilton; dell'azione stazionaria. Moti variati e principi variazionali.

Dinamica del corpo rigido: equazioni cardinali. Moti di un corpo rigido con un punto fisso, privo di attrito.

Moto impulsivo: urto elementare, urto di solidi. Pendolo Balistico. Teoria generale dell'urto senza attrito e cenno nel caso con attrito.

Teoremi generali sul moto impulsivo. Teorema del Volterra. Teoria della elasticità.

Prova pratica:

c) consistente in una lezione su uno degli argomenti del programma ufficiale del corpo di meccanica razionale estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 3

Categorie degli aventi titolo a preferenza a parità di merito e relativi documenti dimostrativi:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in *Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936* presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guer*ra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combat*tenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempreché detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel quale caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonché i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di *Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, du*rante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dalla autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente Sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di *guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani* di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q-1) le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei ca-

duti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *u*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che, abbiano prestato a qualunque titolo altro servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire, ove si tratti di servizio di ruolo, una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero, ove trattisi di servizio non di ruolo, un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(9109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola media « G. Parini » di Genova.

IL SOPRINTENDENTE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 1185 del 26 settembre 1958 con la quale è stata approvata la costruzione del nuovo edificio per la scuola media « G. Parini » in via Archimede con una spesa complessiva di L. 194.000.000;

Visto che il comune di Genova ha versato per la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria l'importo di L. 3.880.000 pari al 2 per cento della spesa complessiva suddetta nonchè la maggiorazione del 5 per cento prevista dalla legge, e visto pertanto che questa soprintendenza deve sostituirsi all'amministrazione interessata nell'adempimento degli obblighi di legge;

Visto il relativo bando di concorso, che fa parte integrante del presente atto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per un concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per la scuola media « G. Parini » sita in via Archimede a Genova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 23 dicembre 1969

Il soprintendente: CASTELNOVI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 1, *foglio n.* 366

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

In applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria bandisce un concorso tra gli artisti italiani per le opere artistiche appresso indicate, destinate alla scuola media « G. Parini » in via Archimede a Genova.

Art. 2.

Le opere artistiche da eseguire consistono in tre rilievi in ceramica monocroma per la decorazione dei due atrii del citato edificio scolastico.

Ciascuno dei tre rilievi dovrà impegnare una parete al di sopra dello zoccolo alto m. 1,90 rivestito in quarzite di Barge biondo chiara e dovrà avere uno sviluppo di cm. 130 di altezza e cm. 380 in larghezza.

Il tema delle tre composizioni è libero: peraltro dovranno essere tenute presenti le funzioni dell'edificio cui le opere sono destinate.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare:

a) bozzetti dei tre rilievi in scala 1:5;

b) un particolare di cm. 60 x 60 di grandezza e colore al vero;

c) una relazione illustrativa dell'opera progettata.

I suddetti elaborati dovranno essere contrassegnati esclusivamente da un motto e dalla dicitura « Concorso per opere artistiche scuola G. Parini-Genova » e dovranno essere accompagnati da una busta chiusa, anch'essa contrassegnata esclusivamente dal motto e dalla dicitura predetta. Questa busta sigillata dovrà contenere:

1) un foglio ove sarà ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e indirizzo dell'artista;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta libera;

3) dichiarazione, firmata dal concorrente (redatta su carta da bollo da L. 400),

di aver preso visione del luogo ove verranno collocati i rilievi;

di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e nella lettera d'impegno che si pubblica in calce;

di accettare, qualora risultasse vincitore, il compenso per la esecuzione delle opere medesime indicate all'art. 9 a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera d'impegno.

Inoltre, qualora partecipino al concorso più artisti in gruppo, essi dovranno dichiarare chi di loro rappresenti il gruppo stesso ad ogni effetto presso questa soprintendenza.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria con sede in Genova, via Balbi 10, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non verranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla suddetta data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza dei due terzi dei suoi membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Le decisioni della commissione sono insindacabili.

Art. 7.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati presentati, ne formerà la graduatoria con esclusione di quelli ritenuti non idonei e la designazione del vincitore.

Qualora, a giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso sarà comunicato a cura della soprintendenza a tutti i partecipanti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti e relativi altri elaborati dichiarati vincitori rimarranno di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa per la costruzione dell'edificio.

I bozzetti e relativi altri elaborati non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Art. 9.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori del concorso riceverà l'incarico della realizzazione dei tre rilievi con il compenso di L. 3.880.000, che si considera remunerativo di qualsiasi onere, compresi quelli relativi alla messa in opera. Sul pagamento sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista o dal gruppo di artisti affidatario di esso; l'artista, o il gruppo, sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

L'incarico di cui sopra sarà affidato sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno riportato in calce del presente bando.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente, nè indirettamente, partecipare al concorso.

Genova, addì 23 dicembre 1969

Il soprintendente: CASTELNOVI

(Schema di lettera d'impegno per le opere artistiche)

Alla Soprintendenza alle gallerie e opere d'arte per la Liguria — GENOVA

I . . sottoscritt . . . vincitor . . del concorso nazionale per le opere artistiche da eseguirsi per la scuola « G. Parini » a Genova, accetta . . di eseguire le opere richieste alle seguenti condizioni:

1) esecuzione e messa in opera dei tre rilievi in ceramica monocroma di cui al bando di concorso;

2) restituzione dei bozzetti e del particolare alla grandezza del vero presentati al concorso e ceduti temporaneamente allo artista per l'esecuzione dell'opera.

Per le opere artistiche in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 3.880.000 (lire tremilioniottocentottantamila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la preparazione delle pareti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi quattro continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione è stabilita in lire tremila.

I . . sottoscritt . . . accetta . . inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 1.000.000 (lire unmilione);

a lavori ultimati L. 1.400.000 (lire unmilionequattrocentomila);

a collaudo effettuato e la restituzione dei bozzetti e relativi elaborati L. 1.480.000 (lire unmilionequattrocentottantamila).

Sui pagamenti di cui sopra sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 % che sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'impegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico de . . sottoscritt . .

Genova . . . .

L'artista

. . . .

(8074)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella scuola media « G. Casaregis » di Genova-Sampierdarena.

IL SOPRINTENDENTE

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 92 del 26 gennaio 1959, con la quale è stata approvata la ricostruzione della scuola media « G. Casaregis » (ex « A. Cairoli ») in via Carlo Rolando a Sampierdarena con una spesa complessiva di L. 129.500.000;

Visto che il comune di Genova ha versato per la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria l'importo di L. 2.590.000 pari al 2 per cento della spesa complessiva suddetta nonchè la maggiorazione del 5 per cento prevista dalla legge, e visto pertanto che questa soprintendenza deve sostituirsi all'amministrazione interessata nell'adempimento degli obblighi di legge;

Visto il relativo bando di concorso, che fa parte integrante del presente atto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando per un concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per la scuola media « G. Casaregis » (ex « A. Cairoli ») sita in via Carlo Rolando a Genova-Sampierdarena.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 23 dicembre 1969

Il soprintendente: CASTELNOVI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1970
Registro n. 1, *foglio n.* 367

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

In applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'opera artistica appresso indicata, destinata alla scuola media « G. Casaregis » (ex « A. Cairoli ») in via Carlo Rolando a Genova Sampierdarena.

Art. 2.

L'opera artistica da eseguire consiste in un mosaico per la decorazione dell'atrio della scuola suddetta. Esso dovrà essere alto cm. 350 e largo cm. 150, e sarà situato sulla parete fiancheggiante la scalinata (a destra entrando) con base a m. 4 dal piano dell'ingresso.

Il tema è libero: peraltro dovranno essere tenute presenti le funzioni dell'edificio cui l'opera è destinata.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare:

a) bozzetto del mosaico in scala 1:5;

b) un particolare di cm. 60 x 60 in mosaico al vero;

c) una relazione illustrativa dell'opera progettata.

I suddetti elaborati dovranno essere contrassegnati esclusivamente da un motto e dalla dicitura « Concorso per opera artistica scuola G. Casaregis, Genova-Sampierdarena » e dovranno essere accompagnati da una busta chiusa, anch'essa contrassegnata esclusivamente dal motto e dalla dicitura predetta. Questa busta sigillata, dovrà contenere:

1) un foglio ove sarà ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e indirizzo dell'artista;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta libera;

3) dichiarazione, firmata dal concorrente (redatta su carta da bollo da L. 400),

di aver preso visione del luogo ove verrà collocato il mosaico;

di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e nella lettera d'impegno che si pubblica in calce;

di accettare, qualora risultasse vincitore, il compenso per la esecuzione dell'opera indicato all'art. 9 a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera d'impegno.

Inoltre, qualora partecipino al concorso più artisti in gruppo, essi dovranno dichiarare chi di loro rappresenti il gruppo stesso ad ogni effetto presso la soprintendenza.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria con sede in Genova, via Balbi 10, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non verranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla suddetta data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Le decisioni della commissione sono valide con la presenza dei due terzi dei suoi membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. Le decisioni della commissione sono insindacabili.

Art. 7.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati presentati, ne formerà la graduatoria con esclusione di quelli ritenuti non idonei e la designazione del vincitore.

Qualora, a giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quella del presente bando.

L'esito del concorso sarà comunicato a cura della soprintendenza a tutti i partecipanti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti e relativi altri elaborati dichiarati vincitori rimarranno di proprietà dell'amministrazione sul cui bilancio grava la spesa per la costruzione dell'edificio.

I bozzetti e relativi altri elaborati non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Art. 9.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori del concorso riceverà l'incarico della realizzazione del mosaico con il compenso di L. 2.590.000, che si considera remunerativo di qualsiasi onere, compresi quelli relativi alla messa in opera. Sul pagamento sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo che sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista o dal gruppo di artisti affidatario di esso; l'artista o il gruppo sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

L'incarico di cui sopra sarà affidato sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno riportato in calce del presente bando.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente, nè indirettamente, partecipare al concorso.

Genova, addì 23 dicembre 1969

Il soprintendente: CASTELNOVI

(Schema di lettera d'impegno
per le opere artistiche)

Alla Soprintendenza alle gallerie e opere d'arte per la Liguria — GENOVA

I . . sottoscritt . . . . . vincitor . . del concorso nazionale per un'opera artistica da eseguirsi nella scuola « G. Casaregis » (ex « A. Cairoli ») a Genova-Sampierdarena, accetta . di eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) esecuzione del mosaico di cui al bando di concorso;

2) restituzione del bozzetto e del particolare alla grandezza del vero presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista per l'esecuzione dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 2.590.000 (lire duemilionicinquecentonovantamila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la preparazione delle pareti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi quattro continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione è stabilita in lire tremila.

I sottoscritt . accetta . . inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 790.000 (lire settecentonovantamila);

ad esecuzione ultimata del mosaico L. 1.000.000 (lire unmilione);

a collaudo effettuato e a restituzione del bozzetto e relativi elaborati L. 800.000 (lire ottocentomila).

Sui pagamenti di cui sopra sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 % che sarà devoluta, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'impegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico de . sottoscritt

Genova

L'artista

(8075)

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la seguente commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore aggregato:

EE-43:

presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma per il gruppo « Chimica generale ed inorganica »:

Rollier prof. Mario Alberto, Università di Pavia;
Goria prof. Carlo, Politecnico di Torino;
Mazzucato prof. Ugo, Università di Perugia;
Ferro prof. Riccardo, Università di Genova;
Paiaro prof. Gastone, Università di Napoli.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del curriculum, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 300.000 (trecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1970
Registro n. 85, *foglio n.* 190

(9411)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Modena.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Modena, si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Modena, con inizio il giorno 19 ottobre alle ore 9.

(9413)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel supplemento straordinario n. 1 al n. 8 (agosto 1970) del Bollettino ufficiale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in data 26 settembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1970, registro n. 24, foglio n. 273, con il quale è approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale in servizio almeno dal 30 giugno 1966, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1968, e sono dichiarati i vincitori del concorso medesimo.

(9373)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE ED INTERNAZIONALI

Nomina di un membro aggregato alla commissione giudicatrice del concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1340;

Visto il decreto 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969, registro n. 5 Interno, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 6 maggio 1969, con cui è stato indetto un concorso per esami a ventidue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Visto il decreto del 28 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 29 Interno, foglio n. 9, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1970, registro n. 10 Interno, foglio n. 9, con cui sono stati aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi dei membri aggiunti per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo;

Considerato che il prof. Vittorio Giglio, ordinario di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico «Einaudi» di Roma è impossibilitato, per impegni sopraggiunti, a partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Giulia Tavernini nata Fabrocino, ordinaria di lingua e letteratura inglese presso l'istituto tecnico «Quintino Sella» è aggregata alla commissione giudicatrice di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del prof. Vittorio Giglio.

Al predetto membro aggregato saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1970

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 73

(9407)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1970, n. 15489, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1970, registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 288, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di sorvegliante della linea in prova, fra candidati muniti del diploma di geometra o di perito industriale - specializzazione «edili»;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Frunzio dott. ing. Luigi, consigliere di amministrazione.

Membri:

Angeleri dott. ing. Gianfranco, ispettore capo superiore;
Gaddini dott. ing. Carlo, ispettore capo;
Amoroso prof. ing. Salvatore, insegnante di istituto tecnico;
Cavalieri prof. Lorenzo, insegnante di istituto tecnico.

Segretario:

Romani Ennio, coadiutore capo.

Roma, addì 4 settembre 1970

(9130) *Il direttore generale*: FIENGA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

Il Ministro per i lavori pubblici - presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1970, n. 3240, avranno luogo a Roma nei giorni 20, 21, 22 e 23 ottobre 1970 alle ore 8,30 presso i locali della Direzione generale dell'A.N.A.S. siti in via Monzambano n. 10.

(9461)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1969, registro n. 9, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 dicembre 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 295, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il telegramma in data 25 giugno 1970 con il quale il prof. Giuseppe Benedetti rinuncia all'incarico di componente della commissione esaminatrice predetta per esigenze di servizio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Pasquale Sandulli, docente di diritto del lavoro presso l'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in sostituzione del prof. Giuseppe Benedetti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 170

(9126)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, professore di ruolo di diritto in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Gennai prof. Elio, professore di ruolo di ragioneria in istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo;

Giani dott. Giuseppe, direttore di divisione.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, nata Lotti, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove facoltative a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: inglese e tedesco;
D'Aguanno prof. Gaspare: francese e spagnolo;
Cannistraci dott. Ernesto: statistica e calcolo meccanico;
Corsi prof.ssa Jolanda: dattilografia.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 800.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 227

(9127)

Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il decreto in data 25 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1969, registro n. 8, foglio n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 15 novembre 1969, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cento posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Lorenzo Cuonzo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Cuonzo dott. Lorenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Petrilli prof. Fernando, direttore dell'istituto di igiene Università di Genova;

Andreani prof. Domenico, libero docente in patologia medica e clinica medica Università di Roma;

Vannugli prof. Raffaele, ispettore generale medico;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo.

Segretario:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Berardi prof. Silverio: inglese e tedesco;
Josia prof. Vincenzo: francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 172

(9128)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.